



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione competenze professionali a favore degli avv.ti Anna M. Vitale e Giuseppe Cipparrone.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'ing. Lucibello Francesco.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 6 del 21 gennaio 1999 con cui si decideva di affidare il mandato per la difesa del Direttore generale, sottoposto a procedimento penale, all'avv. Annamaria Vitale e all'avv. Giuseppe Cipparrone del foro di Cosenza;
- vista la sentenza emesso in data 1/febbraio/1999 dal Giudice del Tribunale, Dott. Ciro Fiore, con cui si dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'ing. Lucibello in ordine ai reati a lui ascritti, perché i fatti non sussistono;
- vista le proposte di parcelle emesse dall'Avv. Vitale e dall'Avv. Cipparrone a fronte per prestazioni professionali rese nella causa de qua, che per ciascuno di essi ammonta a £ 3.510.000, oltre a IVA e CAP, importo da cui va detratta la somma di £ 1.000.000, versato, a ciascun legale, a titolo di anticipazione per fondo spese legali;
- ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. AnnaMaria Vitale del Foro di Cosenza, per l'ammontare complessivo di £ 2.510.000, oltre a IVA e CAP, e a favore dell'avv. Giuseppe Cipparrone del Foro di Cosenza, per l'ammontare complessivo di £ 2.510.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(ing. Francesco Lucibello)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
-1 OTT. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 11/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2032/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Wrede 12.10.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1° e 6 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 -
160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE COSCARELLA - VITALE

AVVOCATI ASSOCIATI

Cosenza li 23/09/1999

Spett.le AMAT

Via C. Battisti, 657

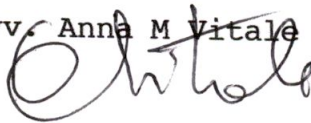
74100 T A R A N T O

Oggetto: Procedimento penale a carico dell'ing. Francesco Lucibello n.08020/98 P.M. - N. 4388/98 G.I.P. Tribunale di Taranto.

In allegato alla presente rimetto parcelle delle competenze dovute a questo studio e all'avv. Cipparrone per la causa in oggetto specificata, che vorrete liquidare detratti l'acconto già corrisposto e la ritenuta d'acconto nella misura di legge.

Distinti saluti.

Avv. Anna M Vitale



A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. arrivo n°	10383
27 SET. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	
	

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ING. FRANCESCO LUCIBELLO
N. 0820/98 P.M. – N. 4388/98 G.I.P. TRIBUNALE DI TARANTO

Onorario

Sentenza G.U.P. Tribunale Penale Taranto n. 45/99 depositata il 24.2.99

Corrispondenza e sessioni

Informativa (n. 4)
Studio con cliente
Studio con collega

L. 100.000
" 100.000
" 200.000

Esame studio

Part. a ass. fase ind. prel.
" " dopo comunicaz. Fissaz. Ud. Gup
" " ud. Gup (n. 2 ore)

L. 100.000
" 100.000
" 200.000

Memoria difensiva

L. 600.000

Discussione ud. GUP

L. 1.200.000

Rimborso spese viaggi (n. 2)

L. 250.000

Ind. trasferta (n. 8 ore)

L. 400.000

Rimb. Spese Gen. forfett. 10 % (art. 8 tariffa)

L. 260.000

Cap 2%

L. 70.200

Iva 20%

L. 716.040

TOTALE DOVUTO

L. 4.296.240

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Ar. n. 10383
27 SET. 1999
del
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
☐
☐

(AVV. ANNA MARIA VITALE)



P.S. L'onorario, per come previsto dall'art. 3 della tariffa professionale, è dovuto per intero nel caso in cui incaricati della difesa siano più avvocati.

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE CIPPARRONE
St.: Via Case Sparse - Tel. 0984/438135
87050 CASOLE BRUZIO (CS)
Ab.: Via F. Gullo, 3 - Tel. 0984/436787
87050 SERRA PEDACE (CS)
Cod. Fisc.: CPP GPP 57S10 I650G
Partita IVA: 01413480789

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10387
del	27 SET. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ING. FRANCESCO LUCIBELLO
N. 0820/98 P.M. - N. 4388/98 G.I.P. TRIBUNALE DI TARANTO

Onorario

Sentenza G.U.P. Tribunale Penale Taranto n. 45/99 depositata il 24.2.99

Corrispondenza e sessioni

Informativa (n. 4)	L.	100.000
Studio con cliente	"	100.000
Studio con collega	"	200.000

Esame studio

Part. a ass. fase ind. prel.	L.	100.000
" " dopo comunicaz. Fissaz. Ud. Gup	"	100.000
" " ud. Gup (n. 2 ore)	"	200.000

<u>Memoria difensiva</u>	L.	600.000
--------------------------	----	---------

<u>Discussione ud. GUP</u>	L.	1.200.000
----------------------------	----	-----------

Rimborso spese viaggi (n. 2)	L.	250.000
------------------------------	----	---------

Ind. trasferta (n. 8 ore)	L.	400.000
---------------------------	----	---------

Rimb. Spese Gen. forfett. 10 % (art. 8 tariffa)	L.	260.000
---	----	---------

Cap 2%	L.	70.200
--------	----	--------

Iva 20%	L.	716.040
---------	----	---------

TOTALE DOVUTO	L.	4.296.240
----------------------	-----------	------------------

(AVV. GIUSEPPE CIPPARRONE)

P.S. L'onorario, per come previsto dall'art. 3 della tariffa professionale, è dovuto per intero nel caso in cui incaricati della difesa siano più avvocati.

N. 0820/98 P.M

N. 4388/98 G.I.P.



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

* * * * *

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, **Dott. Ciro Fiore**, all'esito della camera di consiglio tenutasi all'udienza del **1° febbraio 1999**, dando lettura del dispositivo e riservando la redazione dei motivi, ha pubblicato la seguente

s e n t e n z a

nei confronti di:

Lucibello Francesco, nato a Cosenza il 9 maggio 1955 e domiciliato in Taranto presso l'Ufficio Direzione Azienda Amat, Via C. Battisti n. 657 (difeso dagli avv. Anna M. Vitale e Giuseppe Cipparrone, del Foro di Cosenza, presenti)

- **libero non comparso** -

i m p u t a t o

1. del reato di cui all'art. 323 c.p. perché in qualità di Direttore dell'Azienda AMAT nell'esercizio delle sue funzioni e specificatamente nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di PELLICANI Antonio abusava del suo ufficio adottando il provvedimento disciplinare n. AP/736 dell'11.7.1996 con cui infliggeva al Pellicani la sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni cinque e ciò per mancanze che non erano state oggetto di specifica contestazione e, quindi, in violazione dell'art. 52 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, verbalizzando altresì falsamente le dichiarazioni di DI PIPPA Francesco in ordine all'autore dell'affissione di un volantino alla apposita ba-



Depositata il

24 febbraio 1999

Il Cancelliere

Il Collaboratore di Cancelleria
(Gennaro PISANO)

Irrevocabile il

Il Cancelliere

checa, così procurando intenzionalmente al Pellicani un danno ingiusto conseguente alla materiale esecuzione della sanzione in pendenza del ricorso al Conmsigli di disciplina, con ulteriore violazione dell'art. 53 del menzionato R.D.

Taranto, 11 luglio 1996 e novembre 1997

2. del reato di cui all'art. 479 – 61 n. 2 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede verbalizzava le dichiarazioni rese da Di Pippa Francesco attestando falsamente che il predetto ebbe a riferire di aver visto che "Pellicani Antonio ha appiccicato il suddetto foglio sul vetro della bacheca" e ciò allo scopo di commettere il reato di cui al capo che precede.

Taranto, 5 luglio 1996

sulla base delle seguenti conclusioni:

Pubblico Ministero (Dott. "I. Perrone "): "si disponga il rinvio a giudizio"

Difensore (Avv.ti A.M. Vitale e G. Cipparrone, di fiducia): "sentenza di improcedibilità dell'azione penale per insussistenza del fatto "

Motivi della decisione

Con atto del 23 gennaio 1998 Pellicani Antonio, dipendente AMAT, si doleva con la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Taranto di essere rimasto vittima dell'abuso del Direttore Lucibello, che, per spirito persecutorio ed in violazione delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni cinque, per violazioni che non gli erano state preventivamente contestate e comunque per averne dato esecuzione in pendenza del ricorso al Consiglio di disciplina. Nel corso delle indagini emergeva altresì che il Lucibello avrebbe trascritto, nel corso dell'audizione del dipendente Di Pippa, dichiarazioni non rispondenti al vero.

Integrata l'istruttoria con l'assunzione della deposizione, ex art. 422 c.p.p., di Vasco Giovanni, il rappresentante dell'Ufficio del P.M. e la difesa hanno rassegnato le antescritte contrastanti conclusioni.

Dall'esame degli atti di indagine del P.M. emerge che il Lucibello prima di adottare il provvedimento disciplinare (AP/736) dell'11 luglio 1996 ebbe a contestare

al Pellicani, con la nota AP/722¹ del 5 luglio le mancanze previste dall'art. 42² pp. 3 e 14 del reg. all. "A" al R.D. 148/31. Alla contestazione fece seguito la nota giustificativa del difensore del Pellicani, Avv. Rita Pellicani. Nota che, respingendo ogni accusa, rimase senza effetto, poiché le indagini, ex art. 53 del cit. reg., nel merito avevano portato all'accertamento della veridicità del fatto contestato. A tal proposito il Lucibello lo stesso 5 luglio 1996, senza por tempo in mezzo, raccolse le testimonianze di più persone: Moretti Antonio, Baldaro Biagio, Petraroli Fernando, Vecchio Pietro, Di Pippa Francesco e Vasco Giovanni. Il verbale della deposizione resa da questi ultimi è il seguente: "il giorno 5 luglio alle ore 8.15 ho visto l'agente Pellicani Antonio chiedere a Baldaro di fargli una fotocopia, gli ha chiesto anche lo scotch e poi ha appiccicato il suddetto foglio sul vetro della bacheca. Erano presenti oltre a me, Baldaro e Vecchio. Immediatamente dopo è arrivato Vasco che ha provveduto a levare il foglio ed a consegnarlo al direttore. Quando Vasco ha levato il foglio il Pellicani era già andato via." Esaurita l'inchiesta il Lucibello, come previsto dal regolamento, stese la relazione conclusiva, nella quale ebbe a notare che anche altre infrazioni erano emerse a carico del Pellicani, ma ritenne sostanzialmente di sorvolare (considerandole aggravanti del fatto meno grave contestato, quello di cui all'art. 42 punto 3 del cit. reg.) e di individuare la sanzione da applicare in quella prevista per la mancanza di cui all'art. 42 p. 3) citato. Sanzione che, in effetti, il Lucibello applicherà al Pellicani con provvedimento dell'11.7.1996.

Il procedimento disciplinare seguito, dunque, è stato conforme a quello previsto dal regolamento più volte citato, sicchè nessuna violazione può rilevarsi ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 323 c.p.

Né sussiste il reato di cui all'art. 323 c.p. contestato sotto il profilo della esecuzione data al provvedimento sanzionatorio nelle more del ricorso al consiglio di di-

¹ "Il giorno 5.7.96 alle ore 8:20, alla presenza di numerosi testimoni, la S.V. affiggeva, sul vetro della bacheca aziendale del corridoio uffici, uno scritto offensivo nei confronti del presidente e del sottoscritto direttore di questa Azienda. Si contesta alla S.V. la violazione dell'art. 42 commi 3 e 14 del Reg.... La S.VB. presenterà le sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente." (prot. AP/722 AMAT corrisp. Interna 1996)

² Art. 42: "...3) per avere commesso atti irrispettosi verso funzionari ... verso i superiori o l'azienda o per non avere osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumono una figura più grave; ... 14) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo a superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni"

disciplina, atteso che il ricorso al Consiglio di disciplina, per disposizione dell'art. 58 u. co. del cit. reg., non sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare. Se poi la violazione di norma di legge la si volesse ricondurre alla disciplina prevista dall'accordo nazionale del 29.1.1971, dandone per scontata la vigenza, ebbene non v'è dubbio che si tratta di un regolamento convenzionale che non rientra nel novero dei provvedimenti normativi primari o secondari, la cui violazione può dare luogo a reato di abuso, secondo la nuova formulazione vigente.

Esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 323 in relazione ai diversi fatti contestati dal p.m. al capo 1), il Lucibello va prosciolto anche dall'accusa di cui al capo 2), atteso che comparendo all'odierna udienza per essere inteso come teste, ex art. 422 c.p.p., Vasco Giovanni ha confermato di essere stato presente al momento in cui il Di Pippa rendeva la dichiarazione al Lucibello di aver visto il Pellicani affiggere il volantino in bacheca. Le dichiarazioni rese dal Di Pippa all'Ispettore Ninni, dunque, non rispondono al vero. In ogni caso l'*impasse* venutasi a creare con il contrasto sorto fra la dichiarazione del Di Pippa e del Vasco sulla veridicità del contenuto riportato nel verbale di dichiarazioni raccolte dal Lucibello il 5 luglio 1996, non potrà affatto essere superata in dibattimento se non in senso favorevole all'imputato Lucibello.

Lucibello, dunque, va prosciolto dai reati a lui ascritti, perché i fatti non sussistono.

P.Q.M

Visto l'art. 422 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di LUCIBELLO FRANCESCO in ordine ai reati a lui ascritti, perchè i fatti non sussistono.

Motivi riservati.

Taranto, 1 febbraio 1999



Ciro Fiore, Giudice del Tribunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Fiore', written over the printed name.